

N) ERBA - SEMENTI - FORAGGI (FIENO – STRAMAGLIE)

N. 1 - ERBA

77. - **Consegna.** - L'erba deve essere consegnata possibilmente asciutta.

78. - **Pesatura.** - La pesatura dell'erba avviene alla pesa pubblica più vicina al luogo di produzione. Per l'erba bagnata dal maltempo si usa fare un abbuono dal 10 al 15 per cento sul peso riscontrato.

79. - **Spese di caricamento e di trasporto.** - Se l'erba è venduta falciata in prato le spese di caricamento sono a carico del venditore, quelle di trasporto a carico del compratore. Qualora l'erba venga venduta ancora da falciare tutte le spese sono a carico del compratore.

80. - **Pagamento.** - Il pagamento viene fatto alla consegna.

81. - **Mediazione.** - La mediazione viene corrisposta a contratto condotto a buon fine.

N. 2 - SEMENTI

82. - **Contrattazioni.** - Le sementi non selezionate si vendono su campione reale, quelle selezionate esclusivamente nei modi previsti dalla legge.

83. - **Convenzione di coltivazione.** - Con la convenzione di coltivazione ne l'agricoltore provvede a seminare nei suoi campi sementi selezionate fornite dal selezionatore e ad adottare nella coltivazione le migliori norme tecniche in uso e quelle eventuali dettate dal fornitore delle sementi. Questi a sua volta si obbliga ad acquistare il prodotto o quella parte di prodotto che possiede i seguenti requisiti:

a) per i cereali (grano, mais, avena, ecc.)

- germinabilità non inferiore al 900/o;
- corpi estranei non superiori all'1 %;
- semi rotti non superiori al 2%;
- semi estranei non superiori al 21%;
- totale esclusione della vecchia e dell'avena fatua;
- assenza di processi fermentativi e di germinazione in atto;
- totale assenza di insetti (calandra, punteruolo, tignola, ecc.);
- assoluta mancanza di semi carciati, carbonati e di segale cornuta;
- umidità non superiore al 13%.

b) per i semi minuti (trifoglio ladino, trifoglio pratense, medica, colza, ecc.)

- germinabilità di legge compresi i semi duri, nella percentuale prevista dalla legge;
- assenza di processi fermentativi e di germinazione in atto,
- totale assenza di insetti.

La presenza di semi di piante infestanti, quali la cuscuta e il romice, è tollerata solo se eliminabile in sede di selezione.

84. - **Consegna.** - Le sementi si intendono vendute a peso netto, in- saccate in tele del compratore franco partenza azienda produttrice.

85. - **Pagamento.** - *Il pagamento al produttore deve avvenire «a pronti».*

N. 3 - FIENO

86. - **Qualità del fieno.** - Nelle vendite di fieno, nel silenzio delle parti s'intende contrattato sempre fieno sano e mercantile.

87. - **Fieno visitato e accettato.** - Quando il compratore visita personalmente o mediante suo mandatario la partita oggetto del contratto e la accetta, la garanzia di sanità e mercantilità del prodotto è limitata a quei difetti che non potevano essere rilevati al momento della visita.

88. - **Garanzia di qualità.** - Nel caso che sia stato contrattato fieno di una certa qualità, il venditore assume la garanzia che la parte di fieno non potuta vedere durante la visita sia conforme alla qualità contrattata.

89. - **Unità di base di contrattazione.** - Il fieno si contratta sempre a quintale sia quando è secco sul fienile sia nel campo quando non è ancora stagionato completamente.

90. - **Distinzione del fieno secondo il taglio.** - Il fieno si distingue a seconda del taglio in maggengo, agostano, terzuolo, quartiolo e quinto taglio. Maggengo è il fieno di primo taglio dei prati stabili e artificiali mentre per le marcite si intende il fieno del taglio effettuato entro il mese di maggio. Loiano o agostano è il fieno di secondo taglio. Terzuolo è il fieno di terzo taglio. Quartiolo è il fieno di quarto taglio. Quintiolo è il fieno di quinto taglio.

91. - **Fieno di prima qualità.** - Il fieno di prima qualità deve essere bello, sano di buon odore, perfettamente stagionato, ma non troppo maturo, sottile, di buona foglia, immune da polvere e da erbe di qualità inferiore o dannose.

92. - **Imballaggio.** - Il fieno si vende sciolto o pressato in balle o rotoballe. Il tipo di imballaggio e di legatura deve essere dichiarato all'atto della stipulazione del contratto.

93. - **Tolleranza di peso** - Per il fieno venduto e pesato alla partenza vi è una presunzione di calo naturale a favore del venditore del 30/o per i mesi di giugno, luglio e agosto, del 20% per i mesi di settembre e ottobre e dell'1% per gli altri mesi.

94. - **Luogo di consegna e spese di trasporto.** - *I rapporti tra commerciante e agricoltore nelle compravendite di fieno sono regolati nel seguente modo: quando venditore è l'agricoltore la pesatura del fieno avviene alla pesa pubblica scelta dal venditore e il commerciante acquirente deve provvedere a sue spese al ritiro della merce restando a carico del venditore solo le spese di carico; quando invece il compratore è l'agricoltore la pesatura avviene alla consegna presso la pesa pubblica scelta dal compratore e il commerciante venditore deve provvedere al trasporto e alla consegna all'azienda agricola, restando solo a carico del compratore le spese di scarico.*

95. - **Misurazione e spese di pesatura.** - È ritenuto valevole il peso riscontrato alla pesa pubblica se il fieno è trasportato su carri, oppure quello del tecnico agrimensore se il fieno è misurato ed il peso desunto sul fienile o nel silos, nel qual caso ad evitare contestazioni è inclusa nel contratto la clausola: «al prezzo di lire... per il peso del fieno determinato dal tecnico misuratore». Il misuratore viene scelto di comune accordo. Le spese di pesatura o di misurazione sono a carico del venditore.

96. - **Vizi e difetti.** - I vizi e difetti che danno luogo alla risoluzione del contratto sono tutti quelli per i quali il fieno non risponde all'uso di buona alimentazione degli animali quali il fieno contaminato da sostanze chimiche (antiparassitari, anticrittogamici, ecc.) da muffa, oppure sia fieno troppo fermentato o bruciato, o giallo, o impantanato, o piovettato (bagnato) in modo evidente dopo la falciatura sul prato, o troppo polveroso. Circa la sanità e mercantilità della merce non è concessa nessuna tolleranza.

97. - **Pagamento.** – Il pagamento viene effettuato subito dopo la consegna e al prossimo giorno di mercato.

98. - **Mediazione.** - La provvigione spetta al mediatore a contratto andato a buon fine.

99. - **Contratti in erba.** - *Vengono stipulati talvolta contratti di compravendita di tutto il fieno che un determinato appezzamento sarà per pro- durre nell'annata o in un determinato taglio, per unico prezzo globale a un tanto per pertica. In tal caso il contratto ha natura aleatoria e stanno a carico del compratore le eventuali perdite in tutto od in parte del prodotto. Qualora sia contrattato tutto il fieno che sarà prodotto nell'annata, il compratore non ha diritto di eseguire più di cinque tagli, restando vietata la concimazione chimica azotata di forzatura. Per il fieno in erba le spese di falciatura, stagionatura e caricamento stanno a carico del compratore. Sono pure a carico del compratore le spese per la manodopera necessaria all'irrigazione, mentre il costo dell'acqua è a carico del venditore.*

N. 4 - VENDITA DI FORAGGI A MALGHESI O MANDRIANI

100. - **Consuetudine cremasca.** - *Nel cremasco si stipulano ancora, ma più raramente che in passato, contratti di vendita di foraggi a malghesi. Il*

malghese scende in generale dalle Alpi verso il 29 settembre con il proprio bestiame e si ferma per lo più sino a S. Giorgio (23 aprile) o alla fine di maggio, presso una azienda agricola, nella quale trova il ricovero ed acquista il foraggio per il proprio bestiame. 101. - Della contrattazione. - Il contratto, che viene sempre redatto per iscritto, è stipulato da agosto a novembre per i foraggi secchi e nei mesi di marzo - aprile per i foraggi verdi. Le spese di raccolta e trasporto dei foraggi sono a carico dell'agricoltore; le spese di pulizia della stalla e del trasporto dei letame alla concimaia sono a carico del malghese.

*102. - **Oggetto del contratto.** - Oggetto del contratto è la quantità di fieno o di stramaglia da foraggio che occorrerà per il bestiame del malghese nel periodo di permanenza sul fondo. Quando il malghese si trattiene oltre il 23 aprile viene contrattata anche l'erba occorrente.*

*103. - **Appendici gratuite del contratto.** - Nel contratto si intendono compresi a favore del malghese l'uso gratuito dei locali per abitazione, per la eventuale lavorazione del latte e per il ricovero del bestiame, nonché i lettimi per questo occorrenti. Anche le stramaglie, quando vengono utilizzate come lettiere, si intendono cedute gratuitamente. Nel prezzo del fieno è compreso il godimento a pascolo del V taglio di tutta l'estensione a prato concessa al malghese, sempre che il IV taglio sia avvenuto entro il 10 settembre.*

*104. - **Rapporti fra le parti allorché il malghese si trattiene oltre il 23 aprile.** - Il malghese che si trattienga oltre il 23 aprile acquista l'erba a quintali o a pertiche. La falciatura ed il trasporto dell'erba contrattata a pertica sono a carico dell'agricoltore; sono invece a carico del malghese la rastrellatura ed il trasporto dell'erba se l'agricoltore si assume l'obbligo della pulizia della stalla.*

*105. - **Valutazione delle quantità dei foraggi.** - Il peso del fieno ammassato nei fienili viene determinato da un tecnico misuratore scelto dalle parti - Quando l'erba o i foraggi verdi in genere vengono venduti a pertica, il contratto avviene su vista e valutazione della relativa coltura, della densità e rigoglio della vegetazione in relazione allo sviluppo dei foraggi ed alla stagione. Le erbe vendute a quintale vengono pesate di volta in volta e consegnate su carro alla stalla del malghese. Quando l'erba è bagnata e perde acqua sotto il carro (si intende quindi per pioggia e non per rugiada) viene accordata una diminuzione del 10 per cento sul peso riscontrato. La determinazione del peso del fieno si fa di solito in novembre, in quanto solo in tal mese il fieno degli ultimi tagli ha finito la sua fermentazione. Il compenso al tecnico misuratore è dovuto dal venditore.*

*106. - **Deposito cauzionale.** - Alla conclusione del contratto il malghese versa un deposito cauzionale in proporzione alla entità del valore della merce contrattata (dal 10 al 15 per cento).*

107. - **Pagamento.** - I pagamenti riguardanti il fieno, le stramaglie da foraggio ed i foraggi verdi avvengono mensilmente e si effettuano entro la prima settimana del mese successivo alla consegna.

N. 5 - STRAMAGLIE

108. - **Oggetto del contratto.** - Per stramaglie s'intendono le cime, i cartocci e gli sfibrati di granoturco dopo l'asportazione della granella, i residui della raccolta del granoturco con mietitrebbia, le erbe prodotte sui cigli dei fossi, sulle coste arborate, le stoppie affienate e, comunque tutte quelle erbe che per scarso valore nutritivo non possono considerarsi fieni.

Le stramaglie vengono contrattate con la clausola «sane e mercantili»; con tale clausola s'intendono escluse le erbe degli acquitrini.

Le stramaglie per essere «sane e mercantili» non debbono essere ammuffite né tali da poter recare nocumento come alimentazione del bestiame.

109. - **Peso.** - È ritenuto valevole il peso riscontrato alla pesa pubblica se le stramaglie vengono trasportate su veicoli oppure quello del tecnico agrimensore se le stramaglie sono misurate ed il loro peso desunto dagli ammassi nel campo del venditore; in questo caso, ad evitare contestazioni, è inclusa nel contratto la clausola: «al prezzo di lire... per il peso delle stramaglie determinato dal tecnico misuratore». Il perito misuratore è scelto d'accordo da entrambe le parti.

110. - **Pagamento.** - Il pagamento viene fatto entro 8 giorni dalla consegna della merce, salvo che la vendita sia avvenuta fra un produttore ed un negoziante, nel qual caso esso viene effettuato alla consegna.

111. - **Mediazione.** - La mediazione viene corrisposta a contratto concluso.